



**Oggetto: verbale Assemblea straordinaria dei Soci**

Il giorno **18** del mese di **agosto** dell'anno **2019** alle **ore 21:21** presso la Sede legale e operativa dell'Associazione, sita in Viale Stelvio, 43 a Morbegno (SO), si tiene l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Channel Morbegno":

*Sono presenti i seguenti Soci:*

PACE Bryan, LIETTI Francesco, BIGIOTTI Angelica, SPINETTI Elia, DELLA SALE Luca, PONCINI Stefano, ZUGNONI Matteo, LUZZI Piero, PERLINI Bruna.

**DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:**

**1. Approvazione verbale della seduta precedente;**

Viene approvato il verbale della precedente seduta dell'assemblea dei soci svoltasi in data 11 aprile 2019

**2. Riforma del Terzo Settore: adempimenti in atto e necessari;**

Introduce BIGIOTTI Angelica, passando la parola a PACE Bryan che espone le principali linee guida della riforma del Terzo Settore, nonostante manchino ad oggi parecchi decreti attuativi. Il suddetto coinvolge realtà associative imponendo lievi modifiche correttive dello Statuto Societario e bilanci. Si rimane comunque in attesa di ulteriori disposizioni, oltreché istruzioni per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per cui il Consiglio Direttivo dell'APS ha espresso favorevole.

Ulteriori novità risultano essere l'obbligatorietà di copertura assicurativa per i soci e tutti i volontari dell'associazione e la pubblicazione dei contributi ricevuti.



**3. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione;**

PACE Bryan, incaricato alla redazione dalla Presidenza, procede alla lettura ed esposizione del nuovo Statuto dell'Associazione Channel Morbegno APS, dal 1 gennaio 2019 in forma abbreviata CM09. Viste e spiegate le modifiche e implementazioni apportate, **il presente documento viene approvato all'unanimità dell'Assemblea dei Soci.**

La stampa dello Statuto dell'Associazione viene firmata dai soci dell'APS presenti all'assemblea. Si dà al PRESIDENTE l'incarico di registrazione del documento presso l'Agenzia delle Entrate di Morbegno, come previsto dalla normativa vigente.


La seduta è tolta alle ore **22:25**

Morbegno, lì 18 agosto 2019

Il Presidente

  
(Angelica Bigiotti)

Il Segretario

  
(Bryan Pace)

///

AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Territoriale di  
MORBEGNO  
Registrazione eseguita  
Lì ..... 28 AGO. 2019

N. 683 - 3.

Imposta di gestione

Registrazione .....

Sanzioni .....

Tributi .....

TOTALE **ESENTE**



Sede: Viale Stelvio 43  
23017 Morbegno (SO)  
C.F. 91016150145 – P.IVA 00995010147

*Firma su delega del Direttore Provinciale*

Il Funzionario

Liana Scattolon

Sito internet: [www.cm09.net](http://www.cm09.net)

E-mail: [info@channelmorbegno.net](mailto:info@channelmorbegno.net)

Tel.: +39 0342 1898797

## **STATUTO ETS “CHANNEL MORBEGNO APS” (abbreviata CM09 APS”)**



### **ART. 1 – Denominazione e sede**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Channel Morbegno APS”, in forma abbreviata “CM09 APS”, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in Viale Stelvio n°43, nel Comune di Morbegno (Sondrio). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **ART. 2 – Statuto**

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Organo di amministrazione delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### **ART. 3 - Efficacia dello statuto**

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

### **ART. 4 - Interpretazione dello statuto**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.



## ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, *elencati secondo quanto previsto dal D.Leg. 117/2017*, sono:

- **a) interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **d) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;
- **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività editoriali, **di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**;
- **j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario**, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- **l) formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al con-trasto della povertà educativa;
- **m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore** resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Attività radiofonica sul web e sul territorio italiano;
- Coinvolgimento di soggetti svantaggiati all'interno delle proprie attività e dei propri progetti;
- Organizzazione, partecipazione e diffusione di eventi sportivi, culturali e, comunque, di interesse generale;
- Realizzazione di momenti di formazione e di corsi;
- Promozione degli artisti emergenti;
- Altre attività inerenti con le finalità indicate precedentemente.

L'associazione Channel Morbegno APS può avvalersi di altre attività, in maniera secondaria e strumentale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Quest'ultime vengono individuate dall'Organo di Amministrazione, quale organo sociale di competenza.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

## ART. 6 – Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

## ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali recandosi presso la Sede legale e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

### **ART. 8 - Qualità di volontario**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

### **ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

### **ART. 10 - Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Organo di amministrazione,
- Presidente.

### **ART. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica (e-mail), posta elettronica certificata o raccomandata A/R, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e, comunque, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## **ART. 12 - Compiti dell'Assemblea**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

## **ART. 13 - Validità Assemblee**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci (maggioranza inderogabile)

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima o in seconda convocazione se è presente la maggioranza inderogabile ( $\frac{3}{4}$  dei soci) degli iscritti aventi diritto di voto.

## **ART. 14 - Verbalizzazione**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in caso dell'assenza di quest'ultimo, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.



## ART. 15 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca; nomina il tesoriere e il segretario.

Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

## ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ognqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di amministrazione. Qualora l'Organo di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **ART. 17 - Tesoriere**

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inherente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inherente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di amministrazione.

### **ART. 18 - Segretario**

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

### **ART. 19 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



## ART. 21 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

## ART. 22 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 23 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## ART. 24 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.






## ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

  
Matteo Zan  
Soci

  
Angelo Sestini  
  
Gianfranco Tonello  
  
Nicola Mazzoni  
  
Bruno Pecchia  
  
Giorgio Gherardi